CAMERA DEI DEPUTATI N. 526-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 aprile 1949 (*Stampato n. 268*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 maggio 1949

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministro dei lavori pubblici ha presentato al Parlamento un complesso di provvedimenti, tendenti a risolvere gravi problemi e ad eseguire urgenti opere.

Il progetto relativo alla ricostruzione e alla riparazione degli immobili danneggiati dalla guerra risponde ad una esigenza di giustizia (risarcimento del danno bellico) e ad una esigenza sociale: (l'abitazione ai senza tetto).

Il risarcimento del danno bellico è un dovere dello Stato: onde la necessità di una legge che determini la natura di quel dovere e le conseguenze che ne derivano a favore dei cittadini; e ciò nel settore dell'edilizia, come in ogni altro settore dei beni mobili ed im-

mobili. Per l'edilizia i provvedimenti legislativi finora adottati, e cioè i decreti luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, 18 gennaio 1945, n. 4, e 9 giugno 1945, n. 305, ed i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740, si ripromettevano principalmente le riparazioni delle abitazioni. A riguardo molto è stato fatto, in quanto a tutto dicembre 1948 erano stati ultimati o erano ancora in corso lavori di riparazioni per 3.300.000 vani. Gli ultimati erano 2.640.000.

La ricostruzione, invece, era stata molto più lenta, per cause varie, tra cui il limitato concorso dello Stato. Il progetto in esame ha, invece, questa finalità precipua.

La ricostruzione, in verità, merita particolare attenzione, sopra tutto in considerazione della esigenza sociale di dare la casa ai senza tetto.

Durante la guerra e dopo, il ritmo della edilizia si è prima rallentato e poi fermato, sì da determinare una carenza preoccupante di alloggi. Le costruzioni non sono state proporzionate neppure al normale accrescimento della popolazione, sicché — di già — l'aggravarsi della deficienza di abitazioni.

La guerra, poi, ha portato il crollo in questo settore causando la distruzione di numero 1.746.543 vani, la semidistruzione di numero 913.511 vani ed il danneggiamento di numero 3.285.270 vani; e cioè complessivamente circa altri 6.000.000 di vani. La carenza di case è divenuta allarmante; onde la urgenza di un provvedimento.

Il progetto nella sua complessa impostazione ben risponde alle finalità di giustizia ed alle esigenze sociali in rapporto alla ricostruzione e si inquadra e si coordina con gli altri provvedimenti relativi all'incremento edilizio.

Non è però che nulla sia stato fatto dallo Stato per la costruzione di nuovi alloggi ai senza tetto, in quanto il Ministero dei lavori pubblici direttamente o a mezzo degli Istituti per le case popolari o dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato o di altri Enti idonei, ha costruito 160.000 vani e ne ha in costruzione 70.000, con una spesa complessiva di circa 56.000.000.000; ma è che occorreva organicamente regolare la ricostruzione a carico dello Stato e raggiungere il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti, attraendo i proprietari. Le provvidenze previste ed i contributi stabiliti sono adeguati al raggiungimento dello scopo. L'onere dello Stato è rilevante. La spesa di ricostruzione dei vani distrutti o semidistrutti, come già calcolati in circa 2.670.000, ammonta a circa mille miliardi, onde un contributo medio da determinarsi a oltre 45 miliardi annui, se tutti i proprietari si varranno delle provvidenze.

Pure, occorre tutto fare perché tanto avvenga e con ogni urgenza, per la risoluzione del problema della casa.

Uno snellimento degli organi preposti all'attuazione della legge è indispensabile. Occorrerà estrema speditezza; e, giacché i contributi, di cui all'articolo 1, sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici e quelli, di cui all'articolo 2, dall'ufficio del Genio civile, previa autorizzazione del Ministero, ad evitare che trascorrano mesi ed anni, sarà necessario che siano date disposizioni particolari e siano anche fissati termini per la istruttoria, l'autorizzazione e la emissione del decreto. Insomma il Ministero, dato il bisogno inderogabile che la legge raggiunga lo scopo con la massima rapidità per le ragioni sociali indicate, dovrà tutto fare per rispondere a questi motivi di urgenza.

Sarà anche opportuno favorire la formazione di consorzi di proprietari, perché in tal modo certamente si verrà incontro alle esigenze della ricostruzione.

Il condominio tanto esteso, soprattutto nelle grandi città, rende indispensabile il consorzio per la ricostruzione. La esperienza scaturita dalla applicazione del regio decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, per i danni derivati dalla guerra 1915-18 conferma la affermazione e pone in maggiore rilievo la osservazione. Il consorzio è espressione di solidarietà ricostruttiva e va potenziato; e perciò deve essere anche giuridicamente riconosciuto.

E, sempre al fine della ricostruzione, è evidente la necessità di evitare che il tasso di interesse per il mutuo a carico dei proprietari sia alto; all'uopo sarà opportuno il potenziamento della seconda Giunta C.A.S.A.S., alla quale dovrebbe essere data una disponibilità di gran lunga superiore a quella attuale di 4 miliardi.

Il disegno di legge, quindi, va approvato. Esso può essere inteso anche come un provvedimento tendente al risarcimento del danno di guerra, ma tende sopratutto alla ricostruzione. Questo scopo deve essere costantemente tenuto presente per comprendere il contenuto delle norme.

Comunque esso non vuole essere di per sè una legge organica, ma piuttosto integrazione e miglioramento delle disposizioni precedentemente emanate in materia. Alla esigenza della organicità, che è predominante in questo settore legislativo, si è provveduto mediante l'articolo 34, a norma dell'articolo 76

della Costituzione, con la delega al Governo di provvedere a raccogliere in un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge in esame e di quelle contenute nei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Il testo unico dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1949, ma sarà opportuno rilevare la necessità che esso venga al più presto. Ancora una volta sarà agevolata la ricostruzione dalla sua organicità e chiarezza.

Il disegno si compone di cinque parti:

1°) ricostruzione a cura di privati;

2°) ricostruzione a carico dello Stato;

3°) attuazione dei piani di ricostruzione;

4°) integrazioni ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

5°) disposizioni transitorie e finali.

È opportuno in sintesi rilevare i criteri essenziali, relativi a ciascun capo.

A) *Ricostruzione a cura di privati.*

A differenza di quanto era stabilito nel decreto legislativo 10 aprile 1947, è stabilita la facoltà di ricostruire le case distrutte con il concorso finanziario dello Stato in tutti i comuni, *qualunque sia l'entità* dei danni in essi verificatisi per causa di guerra.

Il contributo è del 4 per cento; è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruirè nei comuni, in cui si sia verificata una distruzione, superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione.

È elevato rispettivamente anche al 5 per cento o al 4,35 per cento, se i fabbricati da ricostruire ricadano nelle zone sismiche di prima o seconda categoria, purché il fabbricato preesistente non sia stato costruito secondo le norme tecniche ed igieniche da osservarsi per quelle zone. L'aiuto maggiore appare opportuno o per il maggior costo della costruzione, rispondente alle norme sismiche, o perché la quasi totale distruzione ha inaridito tutte le fonti di reddito; così per i paesi compresi nelle due linee Gustav e Gotica. La concessione di un contributo in capitale in unica soluzione ed in ragione dell'80 per cento della spesa non superiore a lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, è prevista nei casi speciali e tassativamente indicati nell'articolo 2.

La ricostruzione va effettuata sull'area del fabbricato distrutto; può essere spostata in area dello stesso comune in casi di impedimento, derivante dalla applicazione di norme contenute nel regolamento edilizio del comune, dall'attuazione di piani regolatori e di ricostruzione o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale, o perché la costruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato o al centro urbano. Le condizioni devono essere preventivamente accertate dal Genio civile, che dà l'autorizzazione.

Nell'articolo 4 è stata accolta la richiesta, che veniva sopratutto dai *comuni minori*, di consentire la ricostruzione anche parziale, data la inesistenza di un mercato edilizio per cui la casa serve in generale per uso del proprietario. Si può ricostruire per un volume non inferiore alla metà di quello preesistente. Il contributo è proporzionato al valore del fabbricato ripristinato.

L'articolo 5 stabilisce i criteri per determinare la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, mentre gli articoli 7 e 8 regolano la procedura per la concessione del contributo.

Una norma opportuna è quella dell'articolo 8, la quale dispone che i fabbricati, ricostruiti col contributo dello Stato, ove non siano stati occupati dai proprietari per bisogni propri o non siano stati locati entro 6 mesi dalla dichiarazione di abitabilità, debbano essere messi a disposizione del Comitato comunale o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto.

B) *Ricostruzione a cura dello Stato.*

Questo capo è composto dell'articolo 10, che prevede la modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947.

La ricostruzione a totale carico dello Stato costituisce una eccezione, che deve essere giustificata da inderogabile necessità. Il disegno di legge ha voluto comunque limitarla nel tempo, in maniera che il Ministero rimane autorizzato a costruire sino al 30 giugno 1951. È previsto che l'attività ricostruttiva sia svolta col sistema della concessione a pagamento differito, dagli Enti di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Sono dettate anche norme precise per l'assegnazione dell'alloggio ai senza tetto, con un ordine di precedenza.

C) *Attuazione dei piani di ricostruzione.*

La maggior parte di queste norme sono modificative di quelle contenute nel surrichiamato decreto legislativo 10 aprile 1947; così l'articolo 11 modifica l'articolo 58 e l'articolo 13 il 59.

L'attuazione dei piani di ricostruzione è urgente; la ricostruzione edilizia è intimamente collegata con essa. Il proprietario, che non può ricostruire *in sito*, deve avere altrove

la disponibilità dell'area. Inoltre, la necessità della urgente ricostruzione va contemperata con le esigenze di un razionale futuro sviluppo dell'abitato. Se l'attuazione dei piani di ricostruzione è urgente, pur tuttavia difficilmente i comuni hanno la capacità finanziaria per affrontare le opere occorrenti e le espropriazioni indispensabili. L'articolo 11 prevede la facoltà dello Stato di sostituirsi ai comuni, che non siano in grado di provvedere per ragioni tecnico-finanziarie. Lo Stato anticiperà la spesa, salvo a recuperarla.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà anche di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani.

D) *Integrazioni ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.*

Questo capo contiene gli articoli 17-24.

Pur mantenendosi sostanzialmente immutata la disciplina relativa alla riparazione dei fabbricati danneggiati, sono state apportate lievi modifiche o integrazioni, suggerite sopratutto dalla applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947.

Così si stabilisce:

a) che nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore (articolo 18);

b) che il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione e la ricostruzione (articolo 23, prima parte). In conseguenza, il contributo spetta a chi è proprietario alla data della domanda. Sono regolati, poi, legislativamente nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 i rapporti diversi derivanti dalla differente legislazione in vigore.

È abrogato l'articolo 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, che escludeva dal godimento del contributo i proprietari dei cespiti sinistrati, che avessero riportato condanne per delitti fascisti o subìto avocazioni di profitti di regime.

L'abrogazione trova la giustificazione nelle finalità, che si propone il disegno di legge.

E) *Disposizioni transitorie e finali.*

L'ultimo capo che contiene disposizioni transitorie e finali, oltre alla proroga di alcuni termini in conseguenza della emanazione delle nuove norme, disciplina situazioni particolari:

1°) l'articolo 28 prevede la concedibilità del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici per i fabbricati rustici, che non possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33;

2°) per i lavori di riparazione e ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, purché non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale e purché sia presentata dall'interessato domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, la concessione del contributo stesso può essere fatta in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, (articolo 29);

3°) qualora sia stata effettuata la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto stesso (articolo 30);

4°) il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati, prelevati dal Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945 (articolo 31).

Tutte queste norme tendono a risolvere problemi di modeste o notevoli proporzioni, i quali sono nati sopratutto per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi; esse sono tutte opportune e giuste e, perciò, da approvarsi.

Infine l'articolo 33 estende alle costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite in base alla legge, tutti i benefici tributari e fiscali e le agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 e 17 aprile 1947; mentre l'articolo 35 prevede l'autorizzazione della spesa necessaria per l'attuazione delle norme contenute nella legge stessa.

Così in sintesi sono state prospettate le disposizioni essenziali dell'importante disegno di legge.

Onorevoli Colleghi! La Commissione dei lavori pubblici affida alla vostra attenzione il disegno di legge, ampiamente discusso dal Senato, e ne raccomanda l'approvazione perché è di riparazione ai danni di guerra e perché attua misure contro la disoccupazione e perché intende alleviare la deficienza di abitazioni.

RICCIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I.

RICOSTRUZIONE A CURA DI PRIVATI

ART. 1.

Per consentire il maggior sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreché il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

ART. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I.

RICOSTRUZIONE A CURA DI PRIVATI

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.

spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorché gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sempreché il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso comune.

Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

ART. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del comune, dall'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del Genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso comune.

ART. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo articolo 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

In tale caso il contributo di cui all'articolo 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purché questa avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

ART. 5

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

c) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

ART. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Gli Uffici del Genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

ART. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del con-

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

tributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'articolo 2 dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

ART. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti commissioni mandamentali.

ART. 9.

Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

CAPO II.

RICOSTRUZIONE
A CARICO DELLO STATO

ART. 10.

L'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

CAPO II.

RICOSTRUZIONE
A CARICO DELLO STATO

ART. 10.

Identico.

carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra.

« I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;

b) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

c) i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sé o per la propria famiglia;

d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

« Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

« La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

« Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

« Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata ».

CAPO III.

ATTUAZIONE
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

ART. 11.

L'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Qualora i comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del Genio civile, in relazione alle necessità di ciascun comune.

« Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

« Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

« Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l'attuazione dei piani di ricostruzione nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa ».

ART. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

CAPO III.

ATTUAZIONE
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

L'articolo 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del Genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorché destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione ».

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

« Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente articolo 1.

« Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

« Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni ».

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo articolo 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

ART. 16.

Identico.

CAPO IV.

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia ».

ART. 18.

Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali o di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore ».

ART. 19.

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione ».

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'articolo 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso ».

CAPO IV.

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perché dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'articolo 18.

« Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

L'articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

« Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento ».

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

L'articolo 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

« La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

« Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione,

ART. 23.

Identico.

è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici ».

ART. 24.

L'articolo 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è abrogato.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955.

ART. 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

ART. 27.

Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli Uffici del Genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per

ART. 24.

Identico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni Ufficio del Genio civile.

ART. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del Genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani né di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario compartimentale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purché facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

ART. 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, numero 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del Genio civile entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa ade-

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

guata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

ART. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.

I proprietari di fabbricati o di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da 10 a 25 anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purché le costruzio-

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

ni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

I beneficî di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori beneficî contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I beneficî e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'articolo 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente articolo 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.	ART. 36.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della presente legge, mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 10 miliardi annui per non oltre quattro anni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi. Ove l'Ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro — in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma — provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S. Il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.	*Identico.*
ART. 37.	ART. 37.
Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.	*Identico.*